
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Notificazioni: il notificante può richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 12.9.2014, n. 19308
...omissis...

A detta prospettazione, pur efficacemente argomentata, non può prestarsi adesione.

Si rende applicabile, nel caso, il principio espresso dalle sezioni unite nella pronuncia 17352/09 (seguita dalle pronunce 20830/2013, 18074/2013, 26518/2011, tra le tante) secondo cui, in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio, di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Nel caso di specie, va osservato che:

la parte, riscontrata l'omessa notifica del controricorso con ricorso incidentale per il decesso del procuratore costituito per xxxst, ha provveduto prontamente ad attivarsi ed a richiedere la nuova notifica il 7 ottobre 2009, allorquando era già scaduto il termine ex art. 370 c.p.c., del 28 settembre 2009; a seconda notifica, che andava eseguita al domicilio reale della parte, deve ritenersi nulla e non inesistente, atteso il collegamento con la Procedura del domicilio dell' A., quale commissario straordinario cessato dalla carica il 18/11/2008, con la nomina dei nuovi commissari, iscritta nel registro delle imprese il 25/11/2008 (è principio costantemente affermato che la notifica è inesistente allorchè l'atto sia consegnato in luogo o a persona che non siano in alcun modo riferibili o collegabili al soggetto passivo: così le pronunce 13970/2013, 5201/02, 10571/2000);

la nullità deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione di Cxx, che ha assunto specifica difesa sul ricorso incidentale (sul principio, vedi le pronunce 19985/08 e 15190/05), in tal modo saldandosi la seconda notifica alla prima, sì da ritenere rispettato xxxxx termine ex art. 370 c.p.c..

Quanto all'eccezione di inammissibilità del controricorso ex art. 371 c.p.c., del xxx non avendo Cxx avanzato ricorso incidentale, la stessa, pur fondata, non determina la inutilizzabilità dell'atto, che può essere considerato come una sorta di memoria "anticipata" ex art. 378 c.p.c..

3.3.- Il motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale vanno respinti. Come affermato, tra le ultime, nella pronuncia 10378/2012, le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., pur essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi della L. Fall., art. 146, la quale, assumendo contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali - implica una

modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti.

Da tale principio, non consegue affatto la vincolatività della clausola arbitrale prevista nello statuto, come sostenuto dai ricorrenti, atteso che rispetto all'azione dei creditori sociali, che il Commissario straordinario ha esercitato, non può essere fatta valere la clausola statutaria, per l'evidente rilievo che i creditori sono terzi rispetto alla società.

E la conclusione a cui vorrebbero pervenire il ricorrente principale e l'incidentale si pone in palese contrasto con quanto affermato nella pronuncia 10488/1998, ovvero che la facoltà spettante al Curatore (o nel nostro caso, al Commissario), quando esercita l'azione L. Fall., ex art. 146, di formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità (contrattuale) di questi verso la società (art. 2392 c.c.), quanto a quelli della responsabilità (extracontrattuale) verso i creditori sociali (art. 2394 c.c.), "si risolve in un risultato pratico di evidente vantaggio per il fallimento (potendo la domanda giudiziale strutturarsi secondo profili di opportunità onde avvalersi, a seconda dei casi, della disciplina applicabile alla responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale)".

Nella specie, il Commissario ha inteso avvalersi della disciplina processuale dell'azione dei creditori, ritenendo più favorevole la sottoposizione della controversia al giudice ordinario, piuttosto che, in ipotesi, al giudice arbitrale.

Incongruo è infine il richiamo alla sentenza di questa Corte 11658/2007, niente affatto assimilabile al caso di specie, atteso che detta pronuncia si riferisce all'azione di responsabilità deliberata dalla società in liquidazione volontaria, da cui l'evidente vincolatività della clausola compromissoria statutaria, esercitando il liquidatore l'azione sociale e non certo dei creditori.

3.4.- Il secondo motivo del ricorso incidentale del xxxxxx è inammissibile nella sua duplice prospettazione.

Quanto al vizio di motivazione, lo stesso, oltre a non essere configurabile, non vertendosi su di un "fatto" ex art. 360 c.p.c., n. 5, è anche privo del momento di sintesi, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, che, come reiteratamente rilevato da questa Corte, deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (tra le tante, la pronuncia, resa a sezioni unite, 20603/07, e le pronunce, tra le ultime, 2219/2013 e 14355/2013).

Quanto al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, va rilevato che la questione della mancanza dell'autorizzazione all'azione nei confronti del F. è stata oggetto della decisione di primo grado, e respinta, di talchè la parte, soccombente sul punto, avrebbe dovuto proporre impugnazione a riguardo, ma anche ad ipotizzare il solo onere di espressa riproposizione ex art. 346 c.p.c., va rilevato che, come risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, il xxxx in nessun modo ha fatto riferimento alla questione della mancanza di autorizzazione.

Ed a fronte di detto dato, xxx si è limitato del tutto genericamente a sostenere di avere riportato nell'atto d'appello incidentale "ogni difesa di prime cure".

3.5.- Il terzo motivo del ricorso xxxxx è inammissibile, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, per i rilievi sopra svolti nell'esame del secondo motivo, ed infondato, quale vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3.

E' sufficiente a riguardo rilevare come, trattandosi di obbligazione solidale ex

art. 2392 c.c., l'atto interruttivo nei confronti di alcuni degli amministratori produce effetto anche verso gli altri amministratori obbligati in solido, ex art. 1310 c.c., ed in tali termini va integrata la motivazione della sentenza impugnata, ex art. 384 c.p.c..

E specificamente, la sentenza 6824/2001 si è pronunciata per l'interruzione della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati in solido a seguito della costituzione di parte civile nel processo penale nei confronti solo di alcuni dei coobbligati; e la pronuncia 1406/2011 ha affermato altresì che la disciplina dell'art. 1310 c.c., comma 1, sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del debitore rimasto estraneo al giudizio.

Nè infine xxxxx ha svolto alcuna censura nei confronti della decorrenza della prescrizione, motivatamente fissata dalla Corte d'appello alla riclassificazione del bilancio avvenuta nel 1992, limitandosi del tutto apoditticamente ad indicare la decorrenza dal 1989, oltre che dal 1992.

4.1.- Conclusivamente, vanno respinti il ricorso principale e l'incidentale; le spese di lite seguono la soccombenza di xxxxx

p.q.m.

La Corte respinge il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; condanna C. e F. al pagamento delle spese, liquidate a carico di ciascuna di dette parti in Euro 10.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie nella misura del 10%; oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
